



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Le forze dell'ordine possono entrare in casa?

Autore: Mariano Acquaviva | 08/08/2021



In quali casi la polizia giudiziaria può procedere alla perquisizione domiciliare? Serve sempre il decreto del giudice?

Per prevenire e reprimere il crimine, la polizia giudiziaria si avvale di poteri che comuni cittadini non potrebbero mai esercitare: basti pensare alla facoltà di assumere informazioni dalle persone, di fermare gli individui sospetti, di procedere a ispezioni e perquisizioni. Affinché ciò possa essere fatto, però, occorre che

sussistano le condizioni previste dalla legge. Ad esempio, è noto che la polizia possa entrare in casa altrui solamente dietro provvedimento del giudice (quello che, in modo improprio, è conosciuto come “mandato”). Ma è sempre così? In quali circostanze **le forze dell'ordine possono entrare in casa?**

Sin da subito, possiamo affermare che la polizia giudiziaria può entrare in casa dei cittadini in tre particolari occasioni: quando c'è l'ordine del giudice; quando si procede per particolari crimini per cui non occorre l'autorizzazione del magistrato; quando sussistono ragioni di estrema urgenza, anche in questa ipotesi senza dover attendere il giudice. Insomma: il “mito del mandato” dell'autorità giudiziaria va ridimensionato. Non che l'autorizzazione del giudice sia inutile; anzi, la regola vuole che solo a queste condizioni si possa procedere a perquisizione. Va tuttavia ricordato che le eccezioni a questa norma sono numerose e, pertanto, non ci si deve stupire quando si sente, in tv o alla radio, che la polizia ha fatto irruzione per scovare armi o droga. È tutto legale; o almeno, lo è nei limiti che vedremo. Se l'argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme **se e quando le forze dell'ordine possono entrare in casa.**

Perquisizione locale: cos'è?

Le forze dell'ordine possono entrare in casa per effettuare una **perquisizione locale**.

Ogni tipo di perquisizione consiste nell'**attività di ricerca di una cosa** da assicurare al procedimento o di una persona da **arrestare**.

La perquisizione è locale quando vi è ragione di pensare che il corpo del reato o le cose pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'**arresto** dell'imputato o dell'evaso.

Al contrario, la **perquisizione personale** è disposta quando c'è ragione di credere che una persona nasconda su di sé il corpo del reato (cioè la cosa su cui è stato compiuto o con la quale si è realizzato il reato) o cose pertinenti al reato **[1]**.

Perquisizione domiciliare: cos'è?

La **perquisizione domiciliare** non è altro che la perquisizione locale che avviene all'interno di un'abitazione.

Per la perquisizione domiciliare la legge stabilisce una particolare regola: non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti, salvo il ricorrere di motivi di straordinaria urgenza (si pensi al pericoloso latitante che deve essere immediatamente arrestato prima che si dia nuovamente alla fuga) **[2]**.

Perquisizione: come funziona?

La polizia può entrare in casa per effettuare una perquisizione domiciliare. Quali regole devono essere rispettate?

Innanzitutto, le forze dell'ordine possono procedere a perquisizione domiciliare se essa è stata disposta con **decreto dell'autorità giudiziaria** (giudice procedente o pubblico ministero), provvedimento che individua anche gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati al compimento.

Secondo la legge **[3]**, al momento dell'inizio delle operazioni, le forze dell'ordine devono consegnare all'indagato/imputato **copia del decreto di perquisizione**, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile.

Se l'indagato/imputato è assente, ovvero lo è colui che legittimamente vive nell'abitazione (ad esempio, il conduttore in affitto), allora la copia del decreto è consegnata a un congiunto o a un coabitante ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

L'autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite anche le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato.

Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto.

La polizia può entrare in casa senza

decreto del giudice?

Come visto, le forze dell'ordine procedono a perquisizione domiciliare se sono autorizzate dall'autorità giudiziaria.

Tuttavia, esistono delle ipotesi in cui **la polizia può entrare in casa** senza dover attendere il decreto del giudice. Come illustrato nell'articolo "[Quando i carabinieri possono entrare in casa?](#)", la legge consente agli **ufficiali di polizia giudiziaria** di procedere autonomamente a perquisizione nei casi in cui la tempestività dell'intervento gioca un ruolo essenziale.

Per la precisione, le forze dell'ordine possono entrare in casa anche senza decreto del giudice nei seguenti casi:

- se il soggetto è colto in **flagranza di reato**;
- se c'è stata evasione;
- durante l'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare oppure di un ordine di carcerazione;
- nel corso di indagini dirette a scoprire traffici illeciti di **stupefacenti [4]**;
- per accertare il possesso di **armi ed esplosivi** non consegnate o detenuti illecitamente in casa propria **[5]**;
- durante operazioni contro le associazioni di stampo mafioso.

Effettuata la perquisizione, la polizia giudiziaria trasmette entro quarantotto ore, al **pubblico ministero** del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle **quarantotto ore** successive, **convalida** la perquisizione **[6]**.

Se il pm ritiene che le operazioni sono state eseguite in assenza dei presupposti di legge (ad esempio, non c'era flagranza di reato), la convalida è negata e tutte le indagini compiute sono inutilizzabili.

Dunque, se la polizia intende perquisire un'abitazione per cercare la droga, l'operazione è legittima: per legge, le forze dell'ordine possono procedere a questo tipo di controllo quando hanno il **fondato sospetto** che qualcuno nasconda della sostanza stupefacente.

In casi del genere, non si ha nemmeno diritto a un **avvocato**, in quanto la perquisizione va effettuata immediatamente. Tuttavia, ci si può far assistere da un

legale se è immediatamente reperibile. In altre parole, la polizia non è tenuta ad aspettare l'avvocato, ma se questi arriva durante lo svolgimento delle operazioni, sicuramente può assistervi, assicurandosi che la perquisizione avvenga nel rispetto della legge.

Quando la polizia può entrare in casa: esempi

Abbiamo chiarito i casi in cui **le forze dell'ordine possono entrare in casa** dei cittadini. In pratica, per effettuare una perquisizione domiciliare occorre il decreto dell'autorità giudiziaria; in assenza di quest'ultimo, la polizia può procedere autonomamente solo in casi determinati, quando ricorrono condizioni d'urgenza ovvero si agisce per particolari reati. Facciamo qualche esempio.

Tizio chiama la polizia perché dall'appartamento del vicino proviene un intenso odore di marijuana oltre alle grida di diverse persone. Le forze dell'ordine possono entrare in casa se presumono che all'interno si stia spacciando droga.

La polizia vede Caio uscire dalla finestra di un appartamento e inizia ad inseguirlo. Caio giunge a casa sua e si rifugia all'interno. Le forze dell'ordine possono entrare perché si tratta di eseguire un arresto in flagranza.

La polizia ha fondate ragioni di credere che, a casa di Sempronio, si nasconda un pericoloso latitante evaso dalla prigione. Può procedere a perquisizione senza dover attendere il decreto del giudice.

Note

[1] Art. 247 cod. proc. pen. **[2]** Art. 251 cod. proc. pen. **[3]** Art. 250 cod. proc. pen. **[4]** Art. 103 D.P.R. n. 309/1990. **[5]** Art. 41 Testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza e art. 25 d. l. n. 306/1992 del 08.06.1992. **[6]** Art. 352 cod. proc. pen.